

Regolamento delle riunioni
del
**CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI
BOLZANO**

Art.1 - Riunioni/calendario/convocazioni

Art.2 - Luogo adunanze/audio - video conferenza

Art.3 - Modalità di convocazione

Art.4 - Avviso di convocazione

Art.5 - Ordine del giorno

Art.6 - Presidenza dell'adunanza

Art.7 - Funzioni del presidente

Art.8 - Modalità/interventi/durata

Art.9 - Votazioni

Art.10 - Verbale

Art.1

Riunioni/Calendario/Convocazioni

- 1.1.** Il Consiglio Notarile Distrettuale di Bolzano si riunisce almeno una volta al mese.
- 1.2.** Il calendario delle adunanze viene fissato dal Consiglio stesso, con propria delibera, per periodi di norma quadrimestrali.
- 1.3.** Il Consiglio potrà essere convocato dal Presidente, anche in date diverse da quelle stabilite ai sensi del comma 2 di questo articolo, ogniqualvolta egli ne ravvisi l'opportunità e/o l'urgenza.
- 1.4.** Il Presidente dovrà, entro tre giorni, convocare il Consiglio ogniqualvolta gli pervenga richiesta scritta in tal senso da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione delle materie da trattare e dei motivi di urgenza e se l'adunanza dovrà essere tenuta o meno in audio/videoconferenza.

Art.2

Luogo adunanze/audio-video conferenza

- 2.1.** Le adunanze del Consiglio si tengono normalmente in Bolzano presso la sua sede.
- 2.2.** Le adunanze potranno tenersi fuori dalla sede - purché in Alto Adige - quando ciò sia richiesto da particolari esigenze riconosciute dal Presidente.
- 2.3.** Nelle adunanze previste dai superiori commi 1 e 2 è possibile per uno o più dei Consiglieri intervenire all'adunanza stessa da altro luogo, audio/video collegato, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale, alle condizioni indicate ai punti 1, 2 e 3 del comma seguente.
- 2.4.** E' possibile tenere le adunanze del Consiglio con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente indipendentemente dal luogo ove si trovi il soggetto verbalizzante, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - 2.4.1.** che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei

soggetti audio/video collegati, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2.4.2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

2.4.3. che sia consentito ai soggetti audio/video collegati di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

2.5. L'adunanza del Consiglio è comunque valida anche in mancanza di regolare convocazione quando vi partecipino tutti i consiglieri, e nessun intervenuto si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art.3

Modalità di convocazione

3.1. Le convocazioni del Consiglio sono fatte a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica di ciascun Consigliere almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

3.2. Nei casi di urgenza l'avviso sarà trasmesso a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica di ciascun Consigliere almeno ventiquattr'ore prima di quello fissato per l'adunanza.

Art.4

Avviso di convocazione

4.1. L'avviso di convocazione, oltre a contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora delle adunanze per tutta la durata di ciascuna sessione, dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Art.5

Ordine del giorno

5.1. Il Presidente formula l'ordine del giorno inserendovi in ogni caso gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta da singoli Consiglieri.

5.2. Il Presidente potrà sempre procedere ad integrazioni dell'ordine del giorno già inviato comunicandole ai destinatari nei termini e con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

5.3. La documentazione utile per una esauriente preventiva conoscenza delle materie da trattare, a cura del Segretario, dovrà essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La presente norma non si applica nei casi di convocazioni urgenti.

Art.6

Presidenza dell'adunanza

6.1. In caso di impedimento del Presidente l'adunanza sarà presieduta dal Consigliere con maggiore anzianità nella carica o, in caso di pari anzianità, dal Consigliere più anziano nell'esercizio del notariato.

6.1. In caso di assenza od impedimento - anche temporanei – del Segretario, le sue funzioni sono demandate, da chi presiede l'adunanza, ad altro Consigliere.

Art.7

Funzioni del Presidente

7.1. Il Presidente dell'adunanza:

- riconosce e dichiara la validità della stessa;
- controlla in qualunque momento, anche su richiesta di un solo Consigliere, la sussistenza del numero legale;
- al termine dei lavori dichiara chiusa la seduta o la sessione;
- dirige e controlla la redazione del verbale, che sottoscrive assieme al Segretario;
- concede la parola ai Consiglieri che ne facciano richiesta, ovvero invita i Consiglieri stessi ad esprimere il loro parere;
- determina modalità, ordine e tempi degli interventi orali dei Consiglieri;
- dirige e regola i lavori secondo l'ordine del giorno, salvo spostamenti richiesti dai Consiglieri con mozione d'ordine approvata dal Consiglio;
- ammette la presenza di estranei al Consiglio solo quando ne ritenga utile l'audizione per una più esauriente illustrazione di proposte o per una migliore conoscenza degli argomenti da discutere anche successivamente;
- esercita in via esclusiva i poteri disciplinari e può allontanare chiunque dei presenti che con il suo comportamento disturbi o intralci il normale svolgimento dell'adunanza.

Art.8

Modalità/interventi/durata

8.1. La trattazione dei singoli argomenti all'ordine del giorno sarà preceduta da una breve illustrazione da parte del Presidente o del singolo proponente o di altro Consigliere all'uopo designato.

8.2. Esaurita l'illustrazione, chi presiede l'adunanza inviterà i Consiglieri ad esprimere il loro parere e, se del caso, a formulare proposte.

8.3. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire su qualsiasi argomento in trattazione.

Art. 9 Votazioni

9.1. Le votazioni sono palesi.

Art.10 Verbale

10.1. Il verbale delle adunanze è redatto dal Segretario e sottoposto di regola all'approvazione del Consiglio nella sessione immediatamente successiva, salva l'ipotesi di approvazione immediata, anche parziale, in caso di urgenza.

10.2. Il verbale riporta il testo delle deliberazioni adottate, l'indicazione sommaria degli interventi e del risultato di ciascuna votazione.

10.3. Ogni Consigliere può far inserire nel verbale le conclusioni dei suoi interventi, i criteri informativi delle sue proposte e le proprie dichiarazioni di voto.

10.4. Lo schema dei verbali sarà inviato a ciascun Consigliere prima della successiva adunanza del Consiglio.